

**Club Paradiso Adventure s.r.l.** in collaborazione con **UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.** ha predisposto per tutti i Viaggiatori un pacchetto assicurativo completo per assicurare il Viaggiatore durante il soggiorno con le seguenti prestazioni; assistenza alla persona, rimborso delle spese mediche e Garanzia Bagaglio. La polizza è depositata presso la sede di Club Paradiso Adventure s.r.l., di seguito indichiamo un stralcio delle condizioni assicurative. Quelle integrali sono consultabili sul nostro sito web e sono contenute nel documento " tessera assicurativa " che verrà consegnato a tutti i nostri Clienti, unitamente ai documenti di viaggio.

## ASSISTENZA ALLA PERSONA

*valida durante il viaggio*

### PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

**Oggetto della garanzia** - La Società mette a disposizione dell' Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 telefonando al numero di Milano +39-02-24128377, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.A., Piazza Indro Montanelli, 20 20099 Sesto San Giovanni (MI). La Struttura Organizzativa provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/ Viaggiatori assicurati:

**Consulto medico e segnalazione di uno specialista** - Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell'Assicurato per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova l'Assicurato.

**Invio di medicinali urgenti** quando l'Assicurato necessita urgentemente per le cure del caso di medicinali irripetibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia.

#### Trasporto sanitario

a) al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;

b) dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.

**Rientro sanitario dell' assicurato** con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, reso necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese di UnipolSai Assicurazioni spa e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria. Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.

**Rientro dell'assicurato convalescente** qualora il suo stato di salute impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, nonché il rimborso delle spese supplementari di soggiorno entro il limite massimo di giorni 3, dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell'Assicurato.

**Trasporto della salma** dell'Assicurato dal luogo del decesso fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero e ricerca della salma.

**Rientro dei familiari** purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell'Assicurato.

**Rientro anticipato dell'assicurato** alla propria residenza in caso di avvenuta decesso di un familiare in Italia, se l'Assicurato chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.

**Viaggio di un familiare** quando l'Assicurato sia ricoverato in ospedale - per un periodo superiore a giorni 10 - e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo o ferroviario di andata e ritorno, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente.

**Interprete a disposizione all'estero** quando l'Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il limite massimo di € 500,00.

**Segnalazione di un legale** quando l'Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un legale per la sua difesa. Inoltre anticipa, contro adeguata garanzia bancaria e fino all'importo massimo di € 3.000,00, l'eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.

#### Comportamento in caso di sinistro

L'Assistenza si ottiene telefonando al numero di Milano: + 39-02-24128377.

In caso di necessità l'Assicurato dovrà:

- segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Tessera "UnipolSai Viaggi Protetto";
- comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

#### Disposizioni e limitazioni

Le Garanzie / Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura Organizzativa. Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli:

- 05 RIENTRO SANITARIO DELL' ASSICURATO) - 06 RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE) - 07 TRASPORTO DELLA SALMA) - 08 RIENTRO DEI FAMILIARI) - 09 RIENTRO ANTICIPATO DELL' ASSICURATO) - 10 VIAGGIO DI UN FAMILIARE), qualora l'Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l'importo massimo di € 750,00 e comunque nella misura strettamente necessaria.

1. Per gli Assicurati residenti all'estero le spese di rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia.

2. L'Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.

### RIMBORSO SPESE MEDICHE, FARMACEUTICHE, OSPEDALIERE

**Oggetto della Garanzia** - La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, insorti durante il viaggio; la Società rimborserà le spese incontrate, nel limite di Euro 600,00 per i viaggi in Italia e nel limite di € 6.000,00 per i viaggi all'estero.

#### ATTENZIONE!

Per spese superiori a € 1.000,00 dovrà invece essere sempre ottenuta l'autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa.

**Franchigia/Scoperto:** Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con uno scoperto del 10% e l'applicazione di una franchigia pari a € 40,00.

#### In caso di ricovero ospedaliero nell' unione europea

Con l'uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia - TEAM) dove sono impressi

i codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l'assistenza sanitaria anche nei Paesi dell'Unione Europea non vi sarà l'applicazione di scoperto o franchigia.

### COMPORTEMENTO IN CASO DI SINISTRO

Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l'Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Turismo C.P. 78 20097 San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:

- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera "Unipol Viaggi Protetto", codice IBAN;

- diagnosi del medico locale; - originali delle fatture o ricevute pagate.

In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata esclusivamente in originale, a: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Turismo C.P. 78 20097 San Donato Milanese MI.**

### GARANZIA BAGAGLIO

**Oggetto della garanzia:** entro la somma assicurata di € 1.000,00 la Società, rimborserà le perdite conseguenti a furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio, che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.

**Disposizioni e limitazioni:** L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d'identità, il rimborso è limitato a € 75,00.

Il rimborso è limitato al 50% della somma assicurata per:

a) gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;

b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche.

Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto. Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al 50% della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto. Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

**Spese di prima necessità:** In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata di € 150,00 le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.

**Franchigia:** Dall' ammontare del danno risarcibile in base agli Art 1) - Art. 2) sopraindicati verrà detratta la franchigia di € 40,00. La franchigia non sarà applicata nel solo caso di danneggiamento o mancata restituzione del bagaglio consegnato al vettore aereo. In tale caso, l'indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l'intero ammontare del danno.

### COMPORTEMENTO IN CASO DI SINISTRO

In caso di danni o perdite al bagaglio, l'Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla società, telefonando al numero verde 800 406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 od inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Turismo C.P. 78 - 20097 San Donato Milanese (MI), completa dei seguenti documenti:

1. Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della Tessera "Unipol Viaggi Protetto", codice IBAN

2. Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;

3. Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;

4. **In caso di bagaglio affidato al vettore aereo:** copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR) e copia del reclamo scritto inviato nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso;

5. **In caso di bagaglio affidato al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore:** copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta;

6. **In caso di bagaglio non consegnato:** copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa) e loro risposta;

7. **In caso di acquisti di prima necessità:** gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.

In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, **esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Turismo C.P. 78 20097 San Donato Milanese (MI).**

Ulteriori Obblighi Dell'Assicurato: L'Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato reclamo scritto nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento

### RIMBORSO QUOTA VIAGGIO

**Oggetto della garanzia:** La garanzia assicura il rimborso della quota di costo del viaggio non utilizzata nel caso in cui l'Assicurato, i suoi familiari o il compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi :

a) "Rientro sanitario dell'Assicurato" per motivi di salute, predisposto e organizzato dalla Struttura Organizzativa di IMA ASSISTANCE;

b) "Ricovero in ospedale del Viaggiatore" che causi l'interruzione del viaggio, ma comunque superiore alle 24 ore;

c) "Rientro anticipato dell'Assicurato" alla sua residenza a causa del decesso di un familiare non partecipante al viaggio, suo o del compagno di viaggio, iscritto contemporaneamente;

d) Rientro anticipato a causa di ricovero ospedaliero di un familiare non partecipante al viaggio: in tal

caso verrà erogato esclusivamente il 50% della quota di costo del viaggio non usufruita.

**Massimali:** Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio, dividendo il costo totale del pacchetto del Tour Operator, al netto delle quote d'iscrizione / assicurazione, per i giorni di durata del viaggio: la quota così ottenuta verrà moltiplicata per i giorni non usufruiti. In ogni caso il rimborso non potrà superare € 3.000,00 per evento.

**Franchigia/Scoperto:** Il rimborso viene corrisposto senza applicazione di alcuno scoperto/franchigia.

#### COMPORIMENTI IN CASO DI SINISTRO

Per il rientro sanitario dell'Assicurato dovuto a motivi di salute, l'Assicurato dovrà preventivamente contattare la Struttura Organizzativa di IMA ASSISTANCE al numero **+39-02-24128377** comunicando il numero di tessera "Viaggi Protetto" a mani dell'Assicurato.

IMA ASSISTANCE predisporrà il rientro sanitario sulla base delle prestazioni fornite dalla tessera "Unipol

Viaggi Protetto". Successivamente dovrà informare per iscritto o a mezzo telefax al n. **051.7096551 UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Via dell'Unione Europea 3/B 20097 San Donato Milanese (MI)** allegando l'estratto conto del viaggio.

Per le altre garanzie l'Assicurato dovrà inviare, entro 15 giorni dalla data del rientro, la relativa denuncia a: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 20097 San Donato Milanese (MI)**, corredata dei seguenti documenti:

- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio;
- la certificazione medica;
- l'estratto conto del viaggio ed altri documenti comprovanti i motivi dell'interruzione del viaggio/noleggiorlocazione;
- codice IBAN.

Per ulteriori contatti con la Società telefonare al numero 051.2817017.

## Polizze Assicurate proposte in formula facoltativa

Ciascun Cliente/Viaggiatore al momento della sottoscrizione del contratto di viaggio potrà richiedere l'adesione alla polizza **Garanzia Annullamento** che gli consente di assicurare l'intero valore del viaggio a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli. E' inoltre possibile aumentare il massimale di copertura delle **spese mediche** fino ad un massimale di € 100.000,00 per persona.

## GARANZIA ANNULLAMENTO VIAGGIO

**OGGETTO E DECORRENZA DELLA GARANZIA:** La garanzia copre le penali dovute dall'Assicurato a CLUB PARADISO ADVENTURE se l'Assicurato è impossibilitato a partecipare al viaggio per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto per **Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato o di un Compagno di viaggio**, se anch'egli assicurato, o del loro coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, o del socio/contitolare della Ditta dell'Assicurato. In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti, la definizione di "compagno di viaggio" si riferisce ad una sola persona anche egli assicurata. Sono comprese le malattie preesistenti non aventi caratteri di cronicità, le cui recidive o riacutizzazioni si manifestano dopo la data di iscrizione al viaggio. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché insorte successivamente alla data di prenotazione del viaggio.

**Danni materiali a seguito di incendio o calamità naturali che colpiscano i beni dell'Assicurato e impongano la sua presenza in loco.**

**Citazione in Tribunale** quale testimone o convocazione a Giudice Popolare, pervenute successivamente alla data di decorrenza della garanzia.

**Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza a seguito di calamità naturali nel luogo di residenza.**

La garanzia decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e dura fino al momento in cui il Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico fornito dal Contraente.

**MASSIMALI:** La Società rimborsa le penali d'annullamento addebitate all'Assicurato da Club Paradiso Adventure entro la percentuale massima prevista dalle Condizioni Generali di partecipazione al viaggio nei limiti di € 7.000,00 per persona e con un massimale per evento di € 17.500,00.

**ESCLUSIONI:** Ad integrazione e parziale modifica delle "Esclusioni comuni a tutte le garanzie" di cui all'Art. 27 delle "Condizioni Generali di Assicurazione", del Fascicolo Informativo, l'assicurazione non è valida se al momento dell'adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l'annullamento del viaggio, e non è operante se non sono state rispettate le modalità di adesione o di comportamento in caso di sinistro. Le quote di iscrizione non sono assicurabili e pertanto non verranno rimborsate. Sono esclusi gli annullamenti determinati dai seguenti casi che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducano a rinunciare al viaggio medesimo: eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali, epidemie o dal pericolo che si manifestino detti eventi. L'assicurazione non copre gli annullamenti derivanti da malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose e mentali.

**Franchigia/scoperto:** Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza ed avverrà previa deduzione dello scoperto del 10%, da calcolarsi sulla penale rimborsabile. Tale scoperto non potrà essere inferiore alla somma di € 50,00, per ciascun assicurato. Nessuno scoperto viene applicato se l'annullamento è dovuto a decesso o ricovero ospedaliero (non viene considerato ricovero ospedaliero il day-hospital).

#### COMPORIMENTI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato, pena la decadenza del diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

**Annullare la prenotazione all'Operatore Turistico** immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. L'annullamento andrà notificato comunque prima dell'inizio dei servizi prenotati, anche nei giorni festivi, a mezzo fax oppure e-mail. In ogni caso la Società rimborserà la penale d'annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.

**Denunciare l'annullamento alla Società entro 5 giorni** dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento e comunque non oltre le 24 ore successive alla data di partenza. L'assicurato dovrà effettuare la denuncia direttamente a **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.**

• telefonando al numero verde **800406858** attivo dal lunedì ai venerdì dalle ore 8:30 alle ore

19:00 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30;

oppure

• a mezzo fax al numero 051.7096551. Come data di invio farà fede la data del fax.

Al momento della denuncia sarà necessario far conoscere alla Società:

- nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l'assicurato;
- riferimenti del viaggio e della copertura quali: estremi della tessera assicurativa o nome dell'Operatore Turistico, data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare e, ove possibile, estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione;
- la descrizione delle circostanze che costringono l'assicurato ad annullare;
- la certificazione medica o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio.

Anche successivamente (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Turismo Via della Unione Europea, 3/B 20097 San Donato Milanese (MI):

- estratto conto di prenotazione o scheda di iscrizione (se non precedentemente forniti);
- fattura della penale addebitata; - quietanza di pagamento emessa dall'Operatore Turistico;
- certificazione medica in originale; - codice IBAN.

Seguiranno, per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro. In ogni caso la documentazione richiesta andrà inviata, esclusivamente in originale, a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Turismo Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI).

#### VALORE DEL VIAGGIO (per persona)

fino a € 1.000,00

#### PREMIO

€ 28,00

fino a € 2.000,00

€ 45,00

fino a € 3.000,00

€ 80,00

fino a € 4.000,00

€ 100,00

fino a € 5.000,00

€ 130,00

fino a € 6.000,00

€ 160,00

fino a € 7.000,00

€ 210,00

## AUMENTO SPESE MEDICHE

**Spese Mediche fino ad € 25.000,00 pp.**

**Objetto:** La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, insorti durante il viaggio.

**Massimali:** l'indennizzo avverrà fino a concorrenza della somma assicurata per persona, in eccedenza al massimale di spese mediche assicurato con la polizza base inclusa nella quota di viaggio.

**Polizza Infortuni € 100 morte € 100 invalidità permanente**

**Objetto:** La società indennizza gli infortuni che l'Assicurato subisce durante il viaggio nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale.

• Premio per persona: € 15,00 MONDO € 35,00 USA / CANADA

**2°) EXTENDED**

**Spese Mediche fino ad € 100.000,00 pp.**

**Objetto:** La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, insorti durante il viaggio.

**Massimali:** l'indennizzo avverrà fino a concorrenza della somma assicurata per persona, in eccedenza al massimale di spese mediche assicurato con la polizza base inclusa nella quota di viaggio.

**Polizza Infortuni € 100 morte € 100 invalidità permanente**

**Objetto:** La società indennizza gli infortuni che l'Assicurato subisce durante il viaggio nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale.

• Premio per persona € 75,00

**PRIVACY:** Ai sensi del D. Lgs. 196/03 informiamo che i dati personali degli assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo.

**Titolare del trattamento è UnipolSai Assicurazioni S.p.A. -**



esclusive formule assicurative per turismo [info@b-tinsurance.it](mailto:info@b-tinsurance.it)

# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

## 1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Premessa che:

a) l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività.  
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 35 Cod. Turismo), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto.

## 2) FONTI LEGISLATIVE

Il contratto di compravendita di pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore.

Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalle disposizioni – in quanto applicabili – della L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CGV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970, nonché dal Codice del Turismo di cui al D. Lgs n. 79 del 23.5.2011 e sue successive modificazioni.

## 3) DEFINIZIONI

- Pacchetto turistico: Ai sensi dell'art. 34 del Codice del Turismo hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:

a) trasporto;  
b) alloggio;  
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 36, che costituiscono, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico.

- organizzatore di viaggio: il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;

- intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 34 Cod. del Turismo, verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati;

- Turista/consumatore: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

## INFORMAZIONI OBBLIGATORIE E SCHEDA TECNICA

### 4) SCHEDA TECNICA

1. Organizzazione tecnica nome del T.O.: CLUB PARADISO ADVENTURE S.r.l. Via Venanzio Fortunato 34 - 00136 Roma

2. Autorizzazione amministrativa decreto n 208 rilasciata dalla Regione Lazio 17/4/1998 3. Polizza assicurativa R.C. Professionale nr. 4136327/A stipulata con la Compagnia di Assicurazioni UNIPOLSAI SPA, in conformità con quanto previsto dall'art. 50 del Cod. Tur.

4. I prezzi sono calcolati in base alle tariffe aeree e cambi in vigore dal 1/4/2015

5. Il nome del vettore che effettuerà il Vostro/vo/i nei tempi e con le modalità previste dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è indicato nel foglio di conferma; eventuali variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE 2111/2005.

6. Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri – ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l'accesso ai cittadini italiani – sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito [www.viaggiareisicuri.it](http://www.viaggiareisicuri.it) ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà – consultando tali fonti – a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all'acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all'intermediario o all'organizzatore.

7. Foto archivio Club Paradiso Adventure – Grafica Immagine Snc Roma

### 5) PRENOTAZIONI

La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.

L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 37 comma 2 Cod. Tur. in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

### 6) PAGAMENTI

Il versamento dell'acconto, pari al 30% del prezzo del pacchetto turistico pattuito, dovrà essere versato all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa. Il saldo del pacchetto turistico deve avvenire comunque entro 30 giorni dalla data di partenza, salvo diverse indicazioni comunicate alla conferma del viaggio.

Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto.

### 7) PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.

Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;  
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;  
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.

Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi di cui all'art. 4 ed ai costi in vigore alla data di pubblicazione del programma come ivi riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.

Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

### 8) RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art.7 in misura eccedente il 10%;  
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:

- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;

- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta.  
Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitato - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 6, 1° comma - il costo individuale di gestione pratica e la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura.

Penalità per annullamento

Qualora il consumatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 8, comma 1, si applicheranno le seguenti penalità (giorni da calendario):

Pacchetti con voli di linea:

20% fino a 30 giorni prima della partenza

25% fino a 20 giorni prima della partenza

35% fino a 15 giorni prima della partenza

50% fino a 7 giorni prima della partenza

75% fino a 3 giorni prima della partenza

Nessun rimborso dopo tale termine.

Pacchetti con voli ITC, voli di linea charterizzati e programmazioni speciali:

20% fino a 30 giorni prima della partenza

35% fino a 20 giorni prima della partenza

50% fino a 10 giorni prima della partenza

75% fino a 5 giorni prima della partenza

Nessun rimborso dopo tale termine.

Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

In deroga alle normali condizioni generali del contatto di viaggio per alcune prenotazioni potrà essere applicata una penale di annullamento pari al 100% dell'importo del volo sin dal momento della prenotazione, fermo restando l'applicazione delle normali penalità per i restanti servizi. Tali eccezioni saranno opportunamente segnalate all'atto della prenotazione.

## 9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza, l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 8.

Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.

Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto l'organizzatore che annulla (art. 33 lettera e Cod. del Consumo), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio.

La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitoro secondo quanto previsto dall'art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

## 10) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.

Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

## 11) SOSTITUZIONI

Il cliente rinunciato può farsi sostituire da altra persona sempre che:

a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;

c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione;

d) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni sono indicate in scheda tecnica.

## 12) OBBLIGHI DEI CONSUMATORI

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.

In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito [www.viaggiareisicuri.it](http://www.viaggiareisicuri.it) ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all'organizzatore.

I consumatori dovranno informare il venditore e l'organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale scongelo.

Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.

Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l'Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc.) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati che CLUB PARADISO cercherà di soddisfare al meglio senza che ciò possa mai costituire un'obbligazione contrattuale.

## 13) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo sottostante in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

## 14) ESCURSIONI E SERVIZI FACOLTATIVI ACQUISTATI IN LOCO

La responsabilità di CLUB PARADISO è assunta con esclusivo riferimento alle prestazioni comprese nel pacchetto turistico. Le escursioni e tutte le altre prestazioni (o servizi) acquistate dal viaggiatore direttamente nelle località di destinazione (anche se descritte in catalogo, nell'opuscolo informativo o sul sito) non formano oggetto del pacchetto e del contratto di viaggio, in quanto non organizzate, né vendute da CLUB PARADISO. Pertanto nessun responsabilità potrà essere ascritta a CLUB PARADISO, né a titolo di organizzazione, né a titolo di intermediazione. I nostri assistenti e/o corrispondenti in loco, vi assisteranno nella prenotazione ed acquisto delle escursioni che intendete eseguire, ma in nessun caso CLUB PARADISO, potrà essere chiamata a rispondere di eventuali disservizi durante l'esecuzione delle stesse.

## 15) REGIME DI RESPONSABILITÀ

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori del servizio, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.

## 16) LIMITI DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 44 e 55 del Codice del Turismo.

17) OBBLIGO DI ASSISTENZA  
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.

L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali) quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

## 18) RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l'inadempimento contrattuale.

Il consumatore dovrà – a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

19) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO  
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

## 20) FONDO DI GARANZIA

Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 50 Cod. Tur.) istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore:

a) rimborso del prezzo versato;  
b) rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.

Il fondo deve fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE  
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n°3 e n°6; art. da 17 a 23; art. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre fattispecie specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO  
A tali contratti sono applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 5 ; art.6; art.7; art.8; art. 9 – art. 11; art. 12; art.13; art. 19 e art. 20. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art.17 della legge n. 38 del 2006; La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all'estero.

INFORMATIVA PRIVACY  
Art. 13 D.Lgs. 196/03 "codice in materia di protezione dei dati personali"  
I dati personali che verranno eventualmente richiesti sono indispensabili ai fini dell'adempimento del contratto e del conferimento dei servizi richiesti a CLUB PARADISO.

I dati personali, raccolti al momento della prenotazione tramite call center e/o agenzia di viaggi, saranno trattati direttamente da CLUB PARADISO (in qualità di titolare del trattamento ai sensi di legge) e /o da società ad essa collegate, tramite le persone incaricate ai sensi di legge, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche. Tra i dati forniti ci potrebbero essere anche alcuni dati definiti "sensibili" dal Codice (ad es. cliente diversamente abile), tali dati potranno essere trattati solo con il consenso scritto del cliente, in mancanza di tale consenso CLUB PARADISO non potrà ottemperare agli obblighi contrattuali. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico e alle Autorità qualora imposto da specifiche normative.

Per Informazioni e prenotazioni

www.clubparadiso.it

